



*Ministero*  
*dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE  
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**VENTUNESIMA RIUNIONE – 14 DICEMBRE 2017 – RISPOSTE AI QUESITI**

**N. 74**

**D.** Abbiamo necessità di verificare i limiti dimensionali di un'impresa A che fa parte, insieme ad altre 3 imprese, di una RETE D'IMPRESE.

Da pubbliche visure non possiamo conoscere il dettaglio delle “quote” dei partecipanti alla rete d'impresa, che nella forma giuridica è definita con CONTRATTO DI RETE D'IMPRESE DOTATO DI SOGGETTIVITA' GIURIDICA. Aggiungiamo che una delle altre 3 imprese è una collegata dell'impresa A.

La rete d'impresa deve essere conteggiata nel calcolo dei limiti dimensionali? Se sì, deve essere fatta la stessa valutazione come per qualsiasi altra impresa? (**ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI DELLA LOMBARDIA – 21<sup>^</sup> RIUNIONE – 14/12/2017) (DIMENSIONE DI UN'IMPRESA PARTECIPANTE A UNA RETE D'IMPRESE)**)

**R.** *I commi 4-ter e seguenti dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, definiscono il “contratto di rete” come lo strumento con cui “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.*

*Anche se “Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso” e può acquisire “soggettività giuridica” nelle forme previste (comma 4-quater del citato art. 3 del decreto-legge n. 5/2009), esso non stabilisce alcun rapporto di associazione o di collegamento tra le singole imprese partecipanti. Pertanto, la sola sottoscrizione di un contratto di rete non implica di per sé l'insorgere di rapporti di associazione e/o di collegamento tra le imprese aderenti, che invece vanno considerati se essi sussistono indipendentemente dal contratto di rete.*



N. 75

**D. ---. (21^ RIUNIONE – 14/12/2017) (INVESTITORI ISTITUZIONALI)**

*R. I diversi pareri già emessi da questa Commissione in merito al ruolo delle SGR, ma più in generale di quelli che la Raccomandazione chiama “investitori istituzionali” (cfr. pareri numeri 34, 56, 62, 69), sembrano non aver raggiunto appieno l’obiettivo, in quanto risultano sussistere ancora dubbi in materia, quale quello esplicitato nella domanda che, esemplificativamente, si trascrive di seguito: “Si ha necessità di un chiarimento in merito al caso in cui una Società di Gestione del Risparmio detenga quote pari o superiori al 50% in un’impresa e, allo stesso tempo, ne detenga il potere di gestione. Abbiamo appurato che la Commissione si è espressa in più di una circostanza in merito, con diversi pareri tra cui i pareri n.34/2011, 56/2015 e 62/2015. I casi da noi analizzati sono tutti casi di imprese in cui la SGR detiene sia la maggioranza del capitale sociale, sia il potere di gestione attraverso la facoltà di nominare e/o revocare il consiglio di amministrazione. Una SGR svolge attività di investimento in diverse realtà aziendali, con lo stesso scopo, per cui risulta collegata a tutte le diverse imprese di cui detiene il capitale sociale. Il parere 62 specifica che in caso di collegamento ai dati dell’impresa della quale si vuole calcolare la dimensione aziendale, si devono sommare i dati della SGR e anche i dati relativi ai fondi su cui la SGR esercita un potere di gestione. È logico e corretto secondo voi, considerare l’impresa detenuta da un SGR una grande impresa, senza procedere a sommare i dati delle singole imprese collegate alla SGR, poiché risulta quasi impossibile reperire i dati relativi a Fatturato, Totale di bilancio ed ULA di tutte le imprese coinvolte? Inoltre in sede di presentazione di una domanda di agevolazione sulla Legge Sabatini, la banca di riferimento ha considerato a priori l’impresa come grande impresa, senza effettuare un calcolo esatto della dimensione aziendale. Si richiede una conferma sull’interpretazione, sia perché la SGR coinvolta, investitore di numerose imprese, non aveva mai preso in considerazione questo vincolo normativo, sia perché sempre più imprese per fare fronte al fabbisogno di capitale da investire, si affidano a SGR”.*

*In relazione alla predetta domanda e ad altre analoghe, va rilevato che si tende spesso a sottovalutare che l’incipit della Raccomandazione recita: “Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica”.*

*Alla luce di questa premessa va interpretato l’articolo 3, comma 2, che recita: “Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma (fra cui, in particolare, gli “investitori istituzionali” – ndr) non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci”.*

*Non è compito di questa Commissione valutare la legittimità della situazione descritta nella domanda (“una Società di Gestione del Risparmio detenga quote pari o superiori al 50% in un’impresa e, allo stesso tempo, ne detenga il potere di gestione”), ma è evidente che laddove si sia in presenza della proprietà maggioritaria e dei poteri di gestione, “a prescindere dalla forma giuridica rivestita”, saremmo in presenza di una holding industriale che configura in pieno l’ipotesi di “collegamento” di tutte le imprese facenti parte del “gruppo”. Solo caso per caso sarà possibile valutare il sottile discrimine fra la “gestione dell’impresa” e “i diritti che gli investitori detengono in quanto azionisti o soci”.*

*Va infine precisato che, laddove si fosse in presenza di un’effettiva situazione di “collegamento” come più sopra delineata, la circostanza che “risulta quasi impossibile reperire i dati relativi a Fatturato, Totale di bilancio ed ULA di tutte le imprese coinvolte” porterebbe a considerare a priori l’impresa come grande impresa.*